



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 3 luglio 2012



Numero di protocollo : ANM03/07/12.010162U

A S.E.

Il Presidente del Consiglio di Stato

Dott. Giancarlo CORAGGIO

- piazza Capo di Ferro, 13

00186

R O M A

Eccellenza,

trasmetto in allegato le osservazioni predisposte dal Consiglio Nazionale Forense sullo schema di decreto ministeriale recante la "determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27".

Con i migliori saluti

Avv. Prof. Guido Alpa



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DM RECANTE PARAMETRI

(Roma, 2 luglio 2012)

Premessa.

L'art. 9 del decreto legge 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 dispone l'abrogazione delle tariffe professionali vigenti e l'adozione di parametri tramite decreto ministeriale, ciò al fine di consentire la liquidazione giudiziale dei compensi.

In sede di conversione in legge, il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria che consente l'applicazione delle tariffe fino alla data di entrata in vigore "dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla di entrata in vigore della legge di conversione" (art. 9, comma 3, DL cit.).

Le tariffe professionali, ed in particolare la tariffa forense (DM 127/2004), sono, dunque, ancora produttive di effetti e (seppur temporaneamente) applicabili; d'altra parte, i parametri in corso di adozione, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento (è stata infatti rimossa, per la sua evidente irrazionalità la disposizione che vietava di utilizzare i parametri nei rapporti tra privati¹) per determinare il compenso. A seguito della legge 248/2006 (cd. Bersani), infatti, una volta rimossa l'inderogabilità dei minimi, anche le tariffe forensi non indicavano altro che valori di riferimento per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua libera determinazione sulla base della volontà delle parti. Al di là dei nominalismi, dunque, è evidente una sostanziale equivalenza di tariffe e parametri, sul piano della loro comune funzione. Del resto, si consideri che nella parte normativa della bozza di decreto in commento sono esposte regole di liquidazione, di determinazione del valore della controversia, etc. in tutto e per tutto simili, se non identiche, a quelle contenute nella parte normativa del DM 127/2004 col quale sono state approvate le tariffe forensi.

Quest'ultime, poi, pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui *"il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la*

¹ Nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione ex art. 36 D. Lgs. n. 206/05 l'utilizzazione dei parametri nei contratti tra professionista e consumatore o microimpresa, nullità relativa tuttavia espunta dal Senato in sede di conversione. È infatti prevalsa la ragionevolezza: sull'ansia di non far rientrare dalla finestra del parametro le tariffe appena uscite dalla porta (dell'abrogazione) il Governo aveva infatti introdotto una misura francamente bizzarra: le parti non potevano riferirsi ai parametri nell'ambito della loro autonomia privata, ma in caso di controversia, il giudice avrebbe dovuto impiegare quegli stessi parametri che le parti avevano avuto il divieto, a pena di nullità, di richiamare! Deve ritenersi dunque che resti pienamente legittimo e rimesso all'autonomia contrattuale il ricorso ai parametri nei contratti tra professionista e cliente. Il ricorso ai parametri, inoltre, può rivelarsi di utilità nella prevenzione del contenzioso, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che saranno eventualmente utilizzati dal giudice.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

prestazione o l'attività difensiva si è esaurita" (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all'assorbente argomentazione che "gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale" (Cass. 1010/1996; Id. 6275/1988).

Di diverso, ora, oltre al procedimento di elaborazione dei parametri che muove da un'iniziativa ministeriale, vi è che la determinazione puntuale dei valori numerici esposti nelle tariffe era frutto di un'attenta istruttoria con puntuale giustificazione, a differenza dei parametri laddove i numeri paiono frutto di determinazione apodittica, priva di qualsiasi pur minima giustificazione e senza alcun aggancio con i valori delle precedenti tariffe.

Anzi, l'obiettivo che traspare in modo evidente dall'analisi dei risultati economici cui l'applicazione dei parametri conduce, è quello della diminuzione quantitativa del compenso di spettanza dell'avvocato, come si evince con chiarezza dal confronto di cui *infra* si darà conto dei risultati ottenibili applicando alle stesse attività professionali vecchie tariffe e nuovi parametri.

Senonché non è questo l'obiettivo che il legislatore intendeva perseguire con l'introduzione della categoria *logico/giuridica* dei parametri, sibbene l'altro – del resto evidenziato e richiamato nella parte relativa all'analisi dell'impatto della nuova regola – consistente nel favorire la prevedibilità dei costi del servizio e, per tal via, la stipula di accordi per la determinazione del compenso tra professionista e cliente. Si tratta, perciò, di un obiettivo *eccentrico* rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore.

IN PARTICOLARE: LE CRITICITÀ RISCONTRATE

1. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Le tabelle A e B allegate alla bozza e riferite al compenso degli avvocati presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice ; essi si collegano ad un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva).

Non vi è traccia di una benché minima motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il ministero sia giunto ad indicare un determinato valore piuttosto che un altro.

Che sussista, invece, un'esigenza di esplicitazione dell'*iter* logico seguito, si ricava dall'analisi che il Consiglio di Stato in sede consultiva effettuò quando si trattò di controllare la bozza del DM 127/2004 col quale furono poi approvate le vigenti tariffe forensi; in quel caso il Consiglio di Stato chiese giustamente conto al Ministero del percorso logico e dei calcoli effettuati, non prima di avere ammonito che l'istituto tariffario "*non assolve solo all'esigenza di tutela dei professionisti da una concorrenza sregolata ed abusiva, ma tutela anche gli utenti del servizio forense sul piano della trasparenza e del contenimento delle pretese patrimoniali degli stessi professionisti*" (Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi - parere 26 gennaio 2004 n. 4061/03 - Pres. de Lise, Est. Pozzi, pag. 10).

Ciò significa che l'amministrazione deve illustrare le ragioni, il percorso logico ed i calcoli effettuati dandone conto negli atti che accompagnano il provvedimento stesso. Il tutto, se del caso, producendo dei modelli di parcella, come in sede istruttoria chiese il Consiglio di Stato nel 2003



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Consiglio di Stato, parere cit.). Nulla di tutto ciò si rinviene in alcuna parte del provvedimento all'esame.

Unico ma insufficiente cenno al riguardo è contenuto nella sezione 2 (procedure di consultazione), dove si fa riferimento a consultazioni intervenute "tra l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia e l'area tecnica, in particolare il centro studi". Si fa cenno poi ad una interlocuzione avuta con "rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti, che hanno avanzato elaborati studi di fattibilità della tabella in relazione alle ipotesi normative prospettate". Altre consultazioni si sarebbero svolte con il Consiglio nazionale notarile, e con il non meglio precisato "mondo associativo forense", ma in ogni caso non con questo Consiglio nazionale forense.

Non risultano dunque, per espressa ammissione del Ministero, studi di fattibilità condotti con riferimento ai parametri da applicarsi alle attività degli avvocati, ma soltanto consultazioni con il "mondo associativo forense". Come deve essere inteso il fumoso riferimento? È stata consultata una associazione di avvocati? E quale? E perché proprio quella? E perché nel caso di commercialisti e notai si sono consultati i Consigli nazionali, mentre per gli avvocati si è proceduto in modo diverso?

Oltre che i valori monetari dei parametri, del tutto immotivate si presentano le scelte condotte con riferimento alla rimodulazione degli scaglioni di valore, il cui andamento, ovviamente, incide fortemente sui valori dei parametri. I "vecchi" scaglioni di valore furono verificati puntualmente dal Consiglio di Stato, tanto che il ministero dovette poi riprodurre gli scaglioni della tariffa previgente (1994) senza operare arrotondamenti giacché questi, facendo in molti casi "scattare prima" lo scaglione successivo, potevano produrre ingiustificati aumenti tariffari (Consiglio di Stato, parere cit.).

2. Eccesso di potere per sviamento; violazione di legge (art. 2233 cc; art. 9, co. 4, d.l. 1/2012)

Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla determinazione degli importi, è tuttavia evidente *ictu oculi* che l'operazione complessiva compiuta dall'ufficio legislativo del ministero ha avuto come unico obiettivo l'*abbattimento* sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004. Un *abbattimento* immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente – come in premessa si è detto – con gli obiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.

Del resto tutto ciò contraddice sia l'art. 2233 c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, sia lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 che richiama ancora l'importanza dell'opera.

Si riporta qui di seguito un esempio dell'*abbattimento indiscriminato*.

Per le cause civili avanti il tribunale ordinario di valore compreso tra € 25.001,00 ed € 50.000,00, l'applicazione della tariffa civile del 2004 a VALORI MEDI (cioè media matematica fra minimi e massimi, ovvero minimo + massimo : 2) dà i seguenti risultati:

- fase di studio: diritti 285, onorari 925, totale 1210 + 12.5% = 1361 contro 1200 degli attuali parametri;
- fase introduttiva: 285 + 418 = 703 + 12.5% = 790 contro 600;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- fase istruttoria: $760 + 1960 = 2720 + 12.5\% = 3060$ contro 1200;
- fase decisoria: $570 + 1630 = 2200 + 12,5\% = 2475$ contro 1500.

Fortemente penalizzati risultano, poi, i giudizi dinanzi al giudice di pace: ciò rileva particolarmente nelle cause di risarcimento danni per la circolazione di veicoli; con la liquidazione di importi irrisori a favore del professionista l'obiettivo che qui si intende perseguire è quello di scoraggiare ogni iniziativa volta a tutelare i diritti del danneggiato favorendo obiettivamente, al contrario, le compagnie assicurative.

Per ulteriori dimostrazioni riferite ad altri tipi di giudizio, si rimanda alle tabelle allegate alla presente nota, che esplicitano simulazioni volte a confrontare i risultati derivanti dall'applicazione della tariffa forense del 2004 e quelli derivanti dall'applicazione della bozza di parametri (allegato 1).

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

È davvero singolare verificare come l'abbattimento sistematico degli importi sia stato trattamento riservato agli avvocati, ma non ai commercialisti.

La tabella C relativa ai compensi dei commercialisti reca infatti valori grosso modo analoghi a quelli del DM 2 settembre 2010, n. 169 di approvazione delle tariffe di quest'ultimi.

Basti pensare come i parametri previsti per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria, contenuti nel riquadro 10.3 della Tabella C, relativa all'art. 28, comma 3 del regolamento, riprendano esattamente le percentuali stabilite dall'art. 49 del DM 169/2010.

Lo stesso può dirsi anche in relazione alla liquidazione di aziende (art. 20 e riquadro 2 del regolamento), ove si riprendono le percentuali già previste in precedenza, nonostante gli incrementi per scaglione di valore fossero maggiori.

4. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'art. 1, comma 6, nella parte in cui non prevede un obbligo di motivazione in capo al giudice che si discosti dai parametri nella liquidazione dei compensi dei professionisti.

Il primo comma dell'art. 1 dispone che l'organo giurisdizionale “ (...) applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto”. Il 6° comma aggiunge però che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti.

Si dovrebbe quantomeno aggiungere che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa determinazione. In caso contrario i parametri resteranno lettera morta ed i giudici potranno liquidare in modo anche del tutto arbitrario.

5. Eccesso di potere nell'articolazione delle fasi (travisamento).

L'art. 4 comma 1 realizza un chiaro travisamento allorché afferma che l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria si distingue nelle fasi di studio della controversia, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria, esecutiva. In particolare la fase esecutiva viene contemplata come un momento necessario dell'attività giudiziale, mentre è noto che si tratta di una procedura autonoma, che si attiva solo se la parte soccombente non si adegua alla sentenza (così era



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

regolata nella tariffa del 2004). In questo modo le tabelle contemplano tutte una fase che in realtà nella maggior parte dei casi non ha modo di realizzarsi, cosicché il compenso stabilito per l'attività difensiva correlata è solo figurativamente attribuito all'avvocato.

6. **Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento alla riduzione della metà dei compensi stabiliti per le controversie di lavoro non oltre i 1000 euro ed in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo.**

Gli artt. 8 e 9 della bozza dispongono una riduzione drastica dei compensi per le controversie di lavoro fino a 1000,00 euro, e per quelle in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo. Anche in questi casi non è possibile ravvisare alcuna motivazione al riguardo: non si vede perché non si dovrebbe applicare il criterio generale basato sulla complessità e quantità delle questioni trattate.

7. **Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riguardo alla riduzione del compenso dell'avvocato del soccombente in caso di responsabilità aggravata e pronunce in rito.**

L'art. 10 della bozza dispone una drastica riduzione, pari alla metà, del compenso dovuto al difensore del *soccombente* nei casi di responsabilità processuale aggravata (di cui all'art. 96 c.p.c.), nonché d'inammissibilità, improponibilità, o improcedibilità della domanda.

In primo luogo occorre sottolineare che la previsione accosta irragionevolmente ipotesi del tutto diverse: da un lato le fattispecie di responsabilità aggravata, che presuppongono un accertamento della responsabilità della parte; e dall'altro i casi di definizione della controversia con una pronuncia di rito.

Secondariamente va detto che spesso inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità non sono esiti del tutto ipotizzabili (almeno con un ragionevole margine di certezza) sin dal momento della domanda (si pensi a disposizioni di legge difficilmente interpretabili, oscure, ambigue).

Molto spesso, poi, anche là dove (ad es.) l'inammissibilità può essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in concreto della domanda risponde ad un'esigenza fondamentale di tutela del diritto costituzionale di difesa; di più, in alcuni casi si tratta di soddisfare un interesse dell'Ordinamento.

Viene in questa prospettiva in considerazione, emblematicamente, l'art. 360-*bis* c.p.c. che sanziona con l'inammissibilità il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza del giudice di merito che sia stata decisa conformemente a precedenti della stessa corte senza che sussistano – ad avviso di quest'ultima – ragioni sufficienti per mutare indirizzo interpretativo. Ciò significa che, a fronte di un orientamento più o meno consolidato, l'avvocato rischierebbe di veder dimezzato il suo compenso se proponesse un ricorso per cassazione anche quando ritenesse sussistere ragioni che dovrebbero indurre il cambiamento di opinione; il quale, non solo è sintomo di *mobilità* del diritto e garanzia della sua perenne sintonia con le esigenze mutevoli della società, ma è fenomeno più ricorrente di quanto si ipotizzi ed interessante anche la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, come dimostrano le sentenze delle S.U. della Corte di cassazione n. 108/2000 e 23726/2007 in materia di frazionamento del credito che giungono a conclusioni opposte



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(la seconda negando ciò che la prima consentiva). Nessun ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente proporsi in contrasto con l'orientamento della prima sentenza, eppure solo la sua proposizione in concreto ha consentito al Diritto di progredire per pervenire a sanzionare – come ha fatto la seconda sentenza – l'abuso del processo integrato dal frazionamento del credito.

Come si vede, il rischio di pronunce in rito del tipo di quelle ipotizzate dal Ministero, è consustanziale al ministero difensivo ed alla tutela dei diritti e non costituisce, di per sé ed in quanto tale, sintomo di un comportamento dell'avvocato dimentico dei suoi doveri di lealtà verso l'Ordinamento e per ciò da sanzionare; ed invece è proprio la prospettiva *sanzionatoria* quella considerata dal Ministero nel congegnare una norma, quale quella in commento, che parifica in modo inammissibile comportamenti diversi per finalità e modo d'estrinsecarsi e senza che la *sanzione* si correli, nel suo operare, a valutazioni del giudice circa le ragioni della pronuncia in rito.

Oltre ad innestare uno *scopo sanzionatorio* in una normativa che ha tutt'altre finalità.

Non solo, anche il modo d'operare della norma è *imperscrutabile* sicché tutto si traduce in una disposizione irrazionale: infatti la *riduzione* non può costituire oggetto di condanna: è bene ricordare, infatti, che l'art. 91 c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa, non di quella soccombente. Unica applicazione rilevante, pertanto, dovrebbe essere l'ipotesi di mancato accordo tra avvocato e cliente soccombente sulla determinazione del compenso: qualora il giudice dovesse provvedere alla sua liquidazione, di fronte ad una pronuncia di rito, dovrebbe disporre la riduzione automatica del 50%.

Oltre al caso citato, non si rinvencono ulteriori fattispecie applicative, se si prescinde da una ipotesi espressiva di irragionevoli interferenze con l'autonomia privata delle parti: si tratta del caso in cui l'avvocato abbia concordato col cliente preventivamente il compenso per la prestazione dovuta e, successivamente, il cliente, risultato soccombente, si rivolga ad un giudice al fine di contestare tale accordo. In tale evenienza il giudice, al ricorrere di una pronuncia di rito, dovrebbe disporre una riduzione del compenso del professionista, non residuando spazio per valutare le ragioni che hanno condotto a tale esito processuale né per la discrezionalità relativa alla possibilità di operare, o meno tale riduzione. Una interpretazione siffatta della disposizione consentirebbe al regolamento ministeriale di intervenire direttamente non solo sugli accordi relativi al compenso tra professionista e cliente, ma anche sulla libertà d'apprezzamento del giudicante, obbligato a riformarli in chiave sanzionatoria, con una eccezionale compressione dell'autonomia privata delle parti e del diritto soggettivo del professionista al compenso, mortificato, per giunta da un atto amministrativo, di carattere regolamentare, nulla disponendo al riguardo l'art. 9 del DL 1/2012.

8. Eccesso di potere per irragionevolezza in relazione allo scaglione di valore superiore ad euro 1.500.000.

Mentre la tariffa 2004 prevedeva due ulteriori scaglioni per i valori superiori ad euro 1.500.000 e li sviluppava adeguatamente, oltre a prevedere uno scaglione residuale in grado di condurre al calcolo degli onorari qualsiasi fosse stato il valore di causa, con l'applicazione di coefficienti specifici, ora i parametri si fermano alle cause di valore fino ad euro 1.500.000, bloccando quindi lo sviluppo necessario dei compensi. Con il che si concreta una evidente irragionevolezza, perché l'andamento dei compensi viene artificialmente bloccato allo scaglione di valore compreso tra euro 500.000 ed euro 1.500.000, anche per cause di valore molto superiore. È bene ricordare che il previgente sistema tariffario prevedeva, piuttosto, per le cause di elevato



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

valore criteri di sviluppo degli onorari per cui questi crescevano in modo meno che proporzionale al valore della causa, ma comunque realizzando un maggior guadagno, conformemente al canone generale della correlazione del compenso al valore ed alla importanza della controversia, confermato anche dall'art. 4, comma 2 degli attuali parametri.

9. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed irragionevolezza in relazione alla tabella B relativa all'attività giudiziale penale.

Anche per quanto attiene il giudizio penale, si possono svolgere le medesime osservazioni già svolte per il giudizio civile.

In particolare, si allega la tabella relativa al processo innanzi al "Giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare" dalla quale emerge che il parametro previsto per la fase di studio è di gran lunga inferiore al valore medio ricavabile dall'applicazione della tariffa del 2004 tenendo conto degli atti che statisticamente vengono compiuti in questa fase.

IL PRESIDENTE

Avv. Prof. Guido Alpa



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Allegato 1.

Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri.

GIUDICE DI PACE

Valore controversia: fino a 5.000,00

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
FASE DI STUDIO	340,00	410,00	480,00	300,00
FASE INTRODUTTIVA	347,00	402,00	457,00	150,00
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze	591,00	663,50	736,00	300,00
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica	660,00	812,50	965,00	400,00

Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUNALE ORDINARIO

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni.

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
FASE DI STUDIO	663,00	1.210,50	1.758,00	1.200,00	Riprende la tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	459,00	706,50	954,00	600,00	Sotto la tariffa media
FASE ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze	1.544,00	2.721,50	3.899,00	1.200,00	Sotto la tariffa minima
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica	1.548,00	2.773,00	3.998,00	1.500,00	Sotto la tariffa minima

Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l'importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CORTE D'APPELLO

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	763,00	1.448,00	2.133,00	1.440,00	Sotto la tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	529,00	884,00	1.239,00	720,00	Sotto la tariffa media
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze	1.494,00	2.836,50	4.179,00	1.440,00	Sotto la tariffa minima
FASE DECISORIA	1.243,00	2.233,00	3.223,00	1.500,00	Di poco superiore alla tariffa minima

Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe. al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
FASE DI STUDIO	833,00	1.578,00	2.323,00	1.600,00	Di poco superiore alla tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	966,00	1.711,00	2.456,00	1.000,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE DECISORIA	1.657,00	2.899,50	4.142,00	1.900,00	Superiore alla tariffa minima, ma molto lontano dalla tariffa media

Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del 2004. Mentre nella fase di studio l'importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TAR

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva)

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	758,00	1.440,50	2.123,00	1.440,00	Identico alla tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	649,00	1.179,00	1.709,00	720,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE ISTRUTTORIA	1.314,00	2.599,50	3.884,00	1.440,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE DECISORIA	1.243,00	2.233,00	3.223,00	1.500,00	Superiore alla tariffa minima ma lontano dalla tariffa media

Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	1.113,00	2.733,00	4.353,00	1.700,00	Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004
FASE INTRODUTTIVA	839,00	1.919,00	2.999,00	1.100,00	Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004
FASE DECISORIA	2.058,00	4.758,00	7.458,00	2.000,00	Inferiore alla tariffa minima 2004

Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l'importo delle tariffe minime del 2004.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

SCAGLIONE	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
Fino a 5.000 euro	374,00	429,00	484,00	50-700 euro
Da 50.0001 a 500.000 euro	1.287,00	1.654,50	2.022,00	400-2000 euro
Da 500.001 a 1.500.000	1.961,00	2.701,00	3.441,00	1.000-2500 euro

Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L'importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime: l'importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRECETTO

SCAGLIONE	TARIFFE 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
Fino a 5.000 euro	172,00 - 387,00	20-100 euro
Da 50.0001 a 500.000 euro	387,00 - 1.259,00	150-300 euro
Da 500.001 a 1.500.000	1.259,00 - 1.585,00	400-600 euro
Oltre 1.500.000	1.585,00 - 2.149,00	700-900 euro

Valutazione: in relazione ai compensi per l'atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione: tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ATTIVITA' GIUDIZIALE PENALE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

	MEDIO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
FASE DI STUDIO	629,2	360,00
FASE INTRODUTTIVA	514,8	720,00
FASE ISTRUTTORIA	772,2	1080,00
FASE DECISORIA	1072	1080,00
FASE ESECUTIVA	500,5	24 (per ogni ora)

Valutazione: nell'attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti.